



COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.**

**Provvedimento finale di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Pf / V.Vas 07 del 24/07/2013**

Il giorno 24 luglio 2013, alle ore 10,20 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli, per la conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. dello strumento urbanistico denominato:
"V21 - Variante al P.R.G. in via Tarlati a Santa Fiora"

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	Arch. Gerardo Guadagni	Presidente	X	
2	Ing. Paolo Quieti	Membro effettivo	X	
3	Geom. Carlo Bernardini	Membro effettivo	X	
4	Dott.essa Maria Antonella Piccini	Membro effettivo		X
5	Dott.essa Brunella Proietti	Membro effettivo		X
6	Geol. Gianni Amantini	Geologo di supporto della A.c.V.		X ma ha fatto pervenire per iscritto il proprio parere

Handwritten signatures and notes:
"Sogli"
"Piccini"
"Proietti"

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 3 su 5 dei membri effettivi, alle ore 10,22 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

**LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A V.A.S. E DI V.A.S.**

PREMESSO CHE:

- lo strumento urbanistico denominato "V21 - Variante al P.R.G. in via Tarlati a Santa Fiora" è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 22 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., ai sensi degli articoli 5 e 5bis della stessa legge regionale e, a tal fine, è stato corredato dagli elaborati intitolati Elab. 01: "Relazione descrittiva - Sintesi non tecnica" e Elab. 02 "Rapporto ambientale preliminare";
- i soggetti competenti in materia ambientale individuati sono: Regione Toscana, Provincia di Arezzo e A.R.P.A.T.;
- nel rispetto dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/10, gli elaborati dello strumento urbanistico in questione sono stati quindi trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo con nota

acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 8125 del 28/05/2013 e ad A.R.P.A.T. con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 8148 del 28/05/2013;

- a seguito di tale trasmissione non è pervenuto alcun parere;

CONSIDERATO che il geologo di supporto alla A.c.V. pur non essendo presente ha fatto pervenire in data 22/07/2013 (nostro protocollo n. 11295) il proprio parere scritto che è il seguente: *“per ciò che riguarda la variante “V21 - Variante al P.R.G. in via Tarlati a Santa Fiora”, non sono da segnalare criticità dal punto di vista geologico, geomorfologico, sismico ed idraulico; si ritiene pertanto che tale strumento urbanistico possa essere escluso dalla procedura di V.A.S.”*;

ESAMINATI gli elaborati dello strumento urbanistico in questione con particolare riferimento agli elaborati intitolati Elab. 01: “Relazione descrittiva – Sintesi non tecnica” e Elab. 02 “Rapporto ambientale preliminare” alla luce di quanto previsto dall’art. 22, comma 4, e dall’Allegato 1 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. e preso atto della irrilevanza degli impatti derivanti dall’attuazione di tale s.u.;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato “V21 - Variante al P.R.G. in via Tarlati a Santa Fiora” venga escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non avrà significativi impatti sulle varie componenti ambientali e non avrà effetti significativi per ciò che riguarda la salute umana; i lavori intrapresi sull’immobile hanno infatti garantito anche la riduzione delle emissioni acustiche verso l’esterno potenzialmente più critiche quali la destinazione a sala da ballo; inoltre è da evidenziare che la potenziale criticità dovuta alla sosta dei veicoli dei fruitori della sala da ballo viene superata con la prescrizione di una adeguata dotazione di parcheggi privati pertinenziali da calcolare come nelle aree commerciali;
- interessa un’area non vulnerabile;
- non ha nessuna rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non incide sul patrimonio culturale;
- non comporta il superamento di valore limite di qualità ambientale,
- non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico.

La seduta termina alle ore 10,30 del 24/07/2013

La Segretaria
Arch. Maria Luisa Sogli



Imembri della A.c.V.
Arch. Gerardo Guadagni



Ing. Paolo Quieti



Geom. Carlo Bernardini

